



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I.= 0028 126 0695

e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com

Tel. 0872/946114 - Fax 0872/946819

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 67 DEL 25.11.2019

Oggetto: Modifica Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale per il periodo 2019-2021.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **18:28** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | |
|---------------------------|----------|
| 1 – FAGNILLI Palmerino | Presente |
| 2 – DI PASQUALE Francesco | Presente |
| 3 – PASQUARELLI Diego | Assente |

Totale presenti **2**
Totale assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, lett a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale **Dott. DI EUGENIO Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FAGNILLI Palmerino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22.12.2018 con la quale:

- Si modificava ed approvava la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Si dava altresì atto che la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;

RITENUTA la necessità di modificare le tabelle allegate alla predetta delibera;

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopra citato D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.lgs. medesimo;
- l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 così disciplina:
 - « 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
 - 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, estende i suddetti principi alle Autonomie Locali;
- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/97 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette;

- *in conformità al disposto dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta municipale;*
- *l'articolo 89, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che "gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari";*
- *ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglioramento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- *l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;*
- *l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo; l'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle Amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità di accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;*
- *ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;*
- *a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;*
- *l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4 così dispone:*
 1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
 2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
 3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area»;*

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 13 marzo 2018, esecutiva, è stata approvato il programma del fabbisogno del personale 2018/2020, il piano occupazionale 2018 nonché confermata la dotazione organica;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 11.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il fabbisogno triennale del personale del Comune di Pizzoferrato;

PRESO ATTO che con DPCM dell'8 maggio 2018 pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018 sono state approvate le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei ‘Piani di fabbisogno di personale’ da parte delle Amministrazioni pubbliche”*.

EVIDENZIATO il parere reso dalla Corte dei Conti sezione regionale della Puglia con la deliberazione n. 111/2018/PAR, il quale ha fornito indicazioni per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP). Più precisamente la Corte conferma che per gli enti locali la locuzione *“spesa potenziale massima”* della dotazione organica, così codificata dalle suddette linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, faccia riferimento al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il *“tetto”* dell'anno 2008;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'art. 1, commi 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale detta una specifica disciplina finalizzata al contenimento delle spese di personale negli Enti locali sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno e prescrive che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il successivo comma 557 *bis* specifica che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;
- il comma 557 *ter* dell'art. 1 dispone che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 557, si applica il medesimo divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il richiamato articolo 76, comma 4, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti

- privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- il successivo comma 557 *quater* dell'art. 1, introdotto dall'art. 3, co. 5 *bis*, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai fini dell'applicazione del comma 557, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti locali devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, vale a dire il triennio 2011-2013;
 - l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevedeva che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere era fissata nella misura dell'80% nell'anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;
 - l'art. 14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in Legge n. 89/2014 il quale testualmente recita: *"2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.*
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012."
 - L'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2006 che recita: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. **Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti**". In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"*
 - l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, che ha integrato il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 prevedendo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà

- assunzionali riferite al triennio precedente;
- la delibera n. 28/2015 la stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie ha chiarito che il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni; con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;
 - L’ art. 20 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede:
 - al comma 1, assunzione a tempo indeterminato, qualora il personale interessato sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 124/2015 (ovvero al 24/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
 - c) abbia maturato al 31/12/2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
 - al comma 2, assunzione a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, qualora il personale interessato sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (ovvero al 24/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - al comma 14, possibilità di attuare, anche nel triennio 2018-2020, le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 209, 211 e 212, della L. n. 147/2013 (stabilizzazioni LSU-LPU). Per tali finalità le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 (come di seguito specificati) o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 o 562, della L. n. 296/2006, gli enti territoriali interessati calcolano la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le medesime amministrazioni possono, infine, applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall’ultimo periodo del comma 4 (fino al 31/12/2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario, secondo la disciplina di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017).
 - la Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015 che testualmente recita: “Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato” Il rapporto tra spesa corrente e del personale va calcolato “con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013”;
 - che la norma consente anche di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni, in applicazione dell’art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge n. 350/2003;

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, dal decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni in legge n. 125/2013, che ha aggiunto all’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 (norma che regola l’utilizzo del tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni), “per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell’art. 36 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo

determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;

- del nuovo comma 5-quater, dell'art. 36, del d. lgs. n. 165/2001, che le amministrazioni pubbliche non possono più “creare precariato”, ma debbono proporre contratti a tempo determinato solo a vincitori di concorsi a tempo indeterminato; in questo modo si riduce al minimo il “precariato”, perché il reclutamento si rivolge esclusivamente a chi ha già maturato il diritto a una futura assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del quale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme citate sono nulli e determinano responsabilità erariale, dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti responsabili;
- dell'art. 36, comma 2, che, nella sua prima parte, continua a consentire di avvalersi delle forme flessibili di lavoro per rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

RICHIAMATO, a tal proposito,

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto, per gli Enti locali, un limite di spesa per determinate tipologie di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 laddove si esclude l'applicazione di tale limite per gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione Riunite della Corte dei Conti relativa all'applicabilità dei limiti di spesa de quo nel caso di utilizzo di dipendenti ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTA altresì la deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti in materia di lavoro flessibile, soprattutto con riferimento a quale limite prendere come riferimento in assenza di spesa nell'anno 2009 oppure nel triennio 2007-2009 dalla quale si osserva il seguente principio di diritto:

1. *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*
2. *“La spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione;*

ATTESO che la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, risultava pari ad € 11.864,90;

EVIDENZIATO che, sulla base della disciplina legislativa in vigore alla data odierna, per procedere ad assunzioni, questo Comune, quale ente già soggetto al patto di stabilità, deve rispettare le seguenti condizioni:

1) non versare nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e aver rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 così come previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008;

2) assicurare la riduzione delle spese di personale nel rispetto dei già richiamati commi 557, 557 bis e 557 ter dell'articolo unico della L. n. 296/2006 (*Legge finanziaria 2007*), come da modifica dell'articolo 14, comma 7, del D. L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) nonché dal comma 557 quater, come inserito dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, n. 90 convertito con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. n. 144/2014 i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi*

e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);
- Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma 557 quater).;

3) assicurare l'immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ed assicurare l'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 101/2013 convertito nella L. n. 125/2013, come modificato dall'art 3, comma 5-ter, del più volte citato D.L. 90/2014;

4) essere in regola con gli obblighi la legge n. 68/1999 che detta disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette e di determinazione delle quote e dei criteri di computo da riservare a tali assunzioni dando atto che l'art. 5 comma 6 del D.L. n. 90-2014 dispone che "I limiti di cui al presente articolo (limiti assunzionali) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";

5) assicurare la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013" (Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015);

6) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale previsto dall'art. 33, commi 1 e 2, del D.lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

7) avere approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006);

8) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, legge n. 208/2015);

9) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento;

DATO ATTO CHE:

- il Comune, avendo meno di 15 dipendenti, non è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/1999 ;
- questa Amministrazione non versa in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 504/1992 e ss. mm. e ii.;
- nell'anno 2017 sono state rispettate le regole del patto di stabilità interno;
- copia della presente proposta di provvedimento viene trasmessa in data odierna alle organizzazioni e rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018 e come disposto dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012;
- la spesa di personale prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione per gli anni 2019/2021, è inferiore alla spesa di personale sostenuta nell'ultimo triennio, pari ad € 187.206,42 Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- viene assicurata la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento al valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013”
(Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015) (Allegato B));
- questo comune rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e che comunque, a norma dell’art. 48 comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006 è in fase di costituzione del CUG e definizione il Piano triennale delle Azioni Positive; ,
- il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, ha attestato il rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- questo ente non ha personale in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 17, commi 10-12, del D.L. n. 78/2009;
- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale previsto dall’art. 33, commi 1 e 2, del D.lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dall’art. 16 della L. 183/2011, giusta dichiarazione delibera n. 27 del 30.03.2018, dalla quale si evince per l’anno 2018 l’insussistenza di situazioni di eccedenza/esubero di personale;
- in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;
- aver rispetto i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (art. 9, comma 1° quinquies della legge n. 113/2016);
- aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell’inadempimento;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente ed i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevata la necessità di riformulare la programmazione del fabbisogno delle assunzioni di personale afferente gli anni 2019/2021 nel rispetto dei predetti vincoli e delle cessazioni che si prevedono nel triennio di riferimento;

CONSIDERATO che

- l’art. 19, co. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prescrive che gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all’articolo 2 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

DATO ALTRESÌ ATTO che la riserva a favore degli ufficiali di complemento in ferma prefissata che hanno completato la ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle tre Forze Armate, calcolata ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010, per sommatoria di frazioni di posti già messi a concorso dal 2010 e di quelli che si intendono

bandire con il presente atto (esclusi le Forze di Polizia ai sensi del 3 comma del medesimo articolo) è inferiore quindi a posti uno;

CONSIDERATO CHE il limite di spesa da utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato, come analiticamente riportato nell'Allegato C, è pari a complessivi € 28.030,82 così distinto per anni:

| ND | Anno | Spesa cessati | % | Limite spesa per nuove assunzioni | Quota utilizzata (9) | Quota da utilizzare |
|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | RESTI ANNO 2015 | € 0 | | | | |
| 3 | RESTI ANNO 2016 | € 0 | | | | |
| 2 | RESTI ANNO 2017 | € 0 | | | | |
| 1 | ANNO 2018 | € 28.030,82 | | € 28.030,82 | € 0 | € 28.030,82 |
| TOTALE disponibile | | | | € 28.030,82 | € 0 | € 28.030,82 |

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge in materia di assunzioni e di spese di personale, ad adottare il piano occupazionale per il triennio 2019-2021 come meglio riportato nell'allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

VISTI:

- o l'art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006;
- o il D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014;
- o il T.U.E.L. n. 267/2000;
- o il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- o il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- o la L. n. 449/1997 e ss. mm.;
- o la L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- o la L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- o la L. n. 203/2008 (legge finanziaria 2009);
- o l'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008;
- o il D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;
- o Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015)
- o Legge n. 160 del 7 agosto 2016 (Legge di Stabilità 2016);
- o il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015;
- o il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75,
- o i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni –Autonomie locali;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO il parere del Revisore del Conto, Dott.ssa Grazia Cistola, prot n. 4369 del 25.11.2019;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi.

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.
- 2) **DI MODIFICARE** ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, come indicato

nell'allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente , dando atto che la stessa è stata redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE** la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa preventivata trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione triennale 2019/2021.
- 5) **DI RIDETERMINARE** conseguentemente la nuova dotazione organica del Comune di Pizzoferrato, come indicato nell'allegato C).
- 6) **DI DISPORRE CHE** il Servizio Amministrativo – Personale predisponga tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento.
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) **DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi cdi art 134,4 comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. FAGNILLI Palmerino

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, lì 25.11.2019 **Il Responsabile del Servizio** F.to Rag. DE IULIIS Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, lì 25.11.2019 **Il Responsabile del Servizio** F.to Dott. FAGNILLI Palmerino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124-1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 394/2019

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 29.11.2019 al 14.12.2019

Pizzoferrato, lì 29.11.2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Sig. TARANTINI Claudio Nino

COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art.125 del D. Lgs.18/08/2000 n° 267, con lettera prot. n. 4395 del 28.11.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 25.11.2019 a norma dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Pizzoferrato, lì 25.11.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DI EUGENIO Luca

Allegato C)**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 – 2021
PIANO OCCUPAZIONALE****ANNO 2019**

| cat. | Profilo professionale vacante | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento ¹ | | | | | | Tempi di conclusione procedura |
|------|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|------------|---|
| | | | | Concorso pubblico | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progres. Vert. | Mobilità. | Interinali | |
| C | Istruttore contabile | Finanziario | PT al 33.33% (12 ore) | 1 | | | | | | Entro il 31.12.2019 |
| C | Istruttore amministrativo | Amministrativo | PT al 33.33% (12 ore) | 2 | | | | | | Entro il 31.12.2019 |
| C | Istruttore di vigilanza | Vigilanza | Tempo determinato FT di cui 18 h con art 208 Cds e 18 h a carico di bilancio | 1 | | | | | | Assunzione a tempo determinato di carattere stagionale a cui ricorrere in caso di eventuale necessità Entro 31.12.2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| B | Esecutore Tecnico | Tecnica | | | | | | | 1 | Assunzione a tempo determinato a cui ricorrere in caso di eventuale necessità |
|---|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|---|---|

ANNO 2020

| Cat. | | | | Concorso pubblico | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | cat. | Profilo professionale vacante | Interinali | PT/FT | M |
|------|-------------------------|-----------|---|-------------------|--------------------------|------------------|------|-------------------------------|------------|---|---|
| C | Istruttore di vigilanza | Vigilanza | Tempo determinato FT di cui 18 h con art 208 Cds e 18 h a carico di bilancio | 1 | | | | | | Assunzione a tempo determinato di carattere stagionale a cui ricorrere in caso di eventuale necessità | |

ANNO 2021

| cat. | Profilo professionale vacante | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento ¹ | | | | | | Tempi di conclusione procedura |
|------|-------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|---|
| | | | | Concorso pubblico | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progres. Vert. | Mobilità. | Convenzione O COMANDO | |
| C | Istruttore di vigilanza | Vigilanza | Tempo determinato FT di cui 18 h con art 208 Cds e 18 h a carico di bilancio | 1 | | | | | | Assunzione a tempo determinato di carattere stagionale a cui ricorrere in caso di eventuale necessità |